

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE VENETA

Parti I, II e III

VENEZIA, 25 GENNAIO 1975

Si pubblica d'ordinario
ogni 15 giorni

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VENEZIA (CA' BALBI) - TEL. 707700

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1975, n. 5.

Contributo regionale straordinario una tantum a favore delle Comunità Montane per le spese di primo funzionamento.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Al fine di favorire l'attività istituzionale delle Comunità Montane costituite con legge regionale n. 10, del 27 marzo 1973, viene concesso un contributo straordinario « una tantum », quale concorso alle spese di primo funzionamento, entro i limiti dello stanziamento previsto dalla presente legge.

Art. 2

Lo stanziamento straordinario, determinato nella misura di lire 250.000.000, viene ripartito tra le Comunità Montane come segue:

1. Agordina	Lire 15.543.000
2. Alpago	» 12.451.000
3. Basso Cadore Longaronese Zoldano	» 13.478.000
4. Bellunese	» 18.519.000
5. Centro Cadore	» 14.370.000
6. Comelico e Sappada	» 13.255.000
7. Feltrina	» 17.523.000
8. Valle del Boite	» 13.952.000
9. Grappa	» 11.846.000
10. Prealpi Trevigiane	» 12.826.000
11. Baldo	» 13.056.000
12. Lessinia	» 15.389.000
13. Alto Astico e Posina	» 12.965.000
14. Dall'Astico al Brenta	» 12.440.000
15. Brenta	» 12.344.000
16. Agno e Chiampo	» 13.168.000
17. Leogra - Timonchio	» 12.329.000
18. Altipiano dei Sette Comuni	» 14.546.000

Art. 3

L'erogazione del contributo è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale a condizione che si sia provveduto alla elezione degli organi esecutivi di cui all'ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 11 del 27 marzo 1973.

Art. 4

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in complessive lire 250.000.000 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 531 « fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso di formazione » istituito con legge di variazione del bilancio 1974 — Primo provvedimento — approvato dal Consiglio regionale in data 28 novembre 1974.

Nel bilancio di spesa della Regione esercizio 1974 è iscritto il capitolo 432 dal titolo « Contributo straordinario una tantum a favore delle Comunità Montane per le spese di primo funzionamento » con lo stanziamento di lire 250 milioni.

Al bilancio di spesa della Regione esercizio 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 531 Partita che si riduce: « Contributi "una tantum" per l'avvio delle Comunità Montane » Lire 250 milioni.

In aumento:

Cap. 432 per Lire 250.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 21 gennaio 1975

Tomelleri